


Codice di Comportamento per il personale operante presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di FERRARA *in pillole*

- ✓ Il Codice definisce i doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, nonché i valori e i principi etici di riferimento (art. 1 e 3).
- ✓ Il Codice si applica a tutto il personale che a qualsiasi titolo presta attività lavorativa per l'Azienda (art. 2).
- ✓ I destinatari del Codice si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni o attività in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e informano il proprio responsabile che decide sull'astensione (art. 4).
- ✓ Il dipendente dichiara tutti i rapporti che abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni con soggetti esterni dai quali possa derivare un conflitto di interessi anche potenziale e/o comunque in qualunque modo retribuiti (art. 4).
- ✓ Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza (art. 4).
- ✓ I destinatari non chiedono, né sollecitano regali o altre utilità e non li accettano, salvo quelli effettuati occasionalmente e d'uso di modico valore (non superiore a 150 € per singolo regalo) e fatti come espressione di gratitudine e come una valutazione positiva dei servizi resi. Non accettano regali o altre utilità che possano creare una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale o apparente, o influenzare l'indipendenza del loro operato o per un atto dovuto del proprio servizio. In ogni caso è precluso accettare somme di denaro o equivalenti (art. 5).
- ✓ I destinatari non assumono incarichi in associazioni e organizzazioni che possano porli in conflitto di interessi con l'attività svolta all'interno dell'Azienda. Comunicano tempestivamente, al proprio superiore, l'adesione o appartenenza ad associazioni i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività del servizio (non vale per adesione a partiti politici o a sindacati) (art. 6).
- ✓ I destinatari rispettano quanto previsto nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (art. 7)
- ✓ I destinatari assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza e la tracciabilità dei processi decisionali adottati, consentendone in ogni momento la replicabilità (art. 8).



Codice di Comportamento per il personale operante presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di FERRARA *in pillole*

- ✓ Nei rapporti privati i destinatari non sfruttano la posizione ricoperta per ottenere utilità che non gli spettino e non assumono comportamenti che possano pregiudicare gli interessi dell'Azienda o nuocere alla sua immagine (art. 9).
- ✓ I destinatari nei comportamenti in servizio, con il pubblico e i mezzi di informazione perseguono l'interesse pubblico e della collettività e del singolo nel rispetto delle norme e delle indicazioni aziendali (art. 10-12).
- ✓ Nello svolgimento di attività legate a gare pubbliche, di accordi, negozi e contratti e nella fase di esecuzione degli stessi, i dipendenti agiscono secondo il principio di imparzialità e di ottenimento del massimo vantaggio per l'Azienda (art. 13).
- ✓ Le liste di attesa sono gestite con il massimo rigore e secondo criteri di trasparenza rispettando l'ordine cronologico di prenotazione ed i criteri di priorità fissati per l'accesso alle prestazioni. Il destinatario tiene rigorosamente separate l'attività libero professionale da quella istituzionale e non deve condizionare l'attività istituzionale (art. 14).
- ✓ Le attività di ricerca e sperimentazione sono svolte osservando le buone pratiche previste dalla comunità scientifica e garantendo l'assenza di pregiudizi per l'attività assistenziale. Il personale coinvolto conduce l'attività libero da condizionamenti e pressioni di ogni genere, assicurando la massima tutela dei diritti e della dignità delle persone e l'integrità, indipendenza e trasparenza del ricercatore (art. 15).
- ✓ La formazione sponsorizzata è ammessa qualora porti ragionevolmente un beneficio all'attività istituzionale e sulla base di proposte non nominative indirizzate all'Azienda (art. 16).
- ✓ I rapporti con società farmaceutiche e/o ditte di dispositivi medici sono gestiti evitando qualsiasi comportamento volto a favorire indebitamente qualunque soggetto. Nell'attività di informazione dei medicinali è fatto divieto di ricevere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e comunque collegabili all'attività espletata (massimo 20 € annui per ditta, per singolo professionista) (art. 17).
- ✓ Nelle attività conseguenti al decesso, i destinatari rispettano l'obbligo di riservatezza, non accettano né richiedono omaggi compensi o altre utilità e non suggeriscono ai parenti alcuna specifica impresa di onoranze funebri (art. 18).